REGOLAMENTO (CEE) N. 822/75 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1975

recante proroga della validità del regolamento (CEE) n. 377/74, che permette temporaneamente la concessione di aiuti all'ammasso privato per carni bovine disossate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicabilità del regolamento (CEE) n. 377/74 del Consiglio, del 12 febbraio 1974, che permette temporaneamente la concessione di aiuti all'ammasso privato per carni bovine disossate (3), limitata inizialmente al 31 luglio 1974, è stata prorogata al 6 aprile 1975, con regolamento (CEE) n. 1729/74 (4);

considerando che la situazione sul mercato delle carni bovine, che ha reso necessaria la temporanea modifica dell'elenco dei prodotti che possono formare oggetto di misure d'intervento consistenti in aiuti all'ammasso privato per determinate carni, perdurerà probabilmente durante l'intera campagna 1975/1976; che è pertanto opportuno prorogare ulteriormente la validità del regolamento (CEE) n. 377/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 377/74, la data del 6 aprile 1975 è sostituita dalla data 4 aprile 1976.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. A. CLINTON

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 43 del 15. 2. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 4.